

**Contratto per la
fornitura di energia elettrica
per l'anno 2026**

INDICE

Articolo 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI.....	4
1.01 Premesse.....	4
1.02 Allegati.....	4
1.03 Definizioni.....	4
Articolo 2 - OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO	5
2.01 Entità e tipologia della fornitura.....	5
2.02 Importo contrattuale	5
2.03 Durata del Contratto	6
Articolo 3 - PUNTI DI FORNITURA E MISURA	6
3.01 Modifiche all’elenco e alle caratteristiche dei punti di fornitura	6
3.02 Trattamento dati	6
Articolo 4 - ACCESSO ED USO DELLA RETE.....	7
4.01 Accesso alla rete.....	7
4.02 Costi integrativi dell’energia elettrica	7
4.03 Mandato al Fornitore per la stipula di contratti di trasporto e dispacciamento.....	7
4.04 Switch delle utenze.....	7
Articolo 5 - PREZZI UNITARI DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEI RELATIVI SERVIZI ..	7
5.01 Formazione dei prezzi dell’energia elettrica e dei relativi servizi	7
5.02 Connessioni con l’estero e CIP6/92	9
Articolo 6 - CERTIFICAZIONE ENERGIA VERDE.....	9
Articolo 7 - IMPOSTE E TASSE	10
7.01 I.V.A.....	10
7.02 Comunicazioni per adempimenti tributari.....	10
Articolo 8 - PAGAMENTI.....	10
8.01 Fatturazione – Determinazione delle quantità da fatturare	10
8.02 Modalità di presentazione delle fatture	10
8.03 Tempi di pagamento.....	11
8.04 Ritardato pagamento delle fatture	11
8.05 Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	12
Articolo 9 - COMUNICAZIONI.....	12
9.01 Registrazione e comunicazione alle Autorità.....	12
9.02 Comunicazioni tra le Parti.....	12
Articolo 10 - GARANZIE.....	13
10.01 Svincolo garanzia provvisoria.....	13
10.02 Garanzia definitiva del fornitore	13
10.03 Garanzie di fornitura	13
Articolo 11 - FORZA MAGGIORE.....	13
11.01 Danni per cause di forza maggiore.....	13
Articolo 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO.....	14
12.01 Divieto di cessione del Contratto. Subappalto	14
Articolo 13 – CESSIONE DEL CREDITO	14
13.01 Divieto di cessione del Contratto.	14
ARTICOLO 14 - CONFORMITÀ A NORME E REGOLAMENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE	14
14.01 Conformità a Norme e Regolamenti della Stazione Appaltante	14
Articolo 15 - RISOLUZIONE E RECESSO.....	14
15.01 Risoluzione consensuale del Contratto	14
15.02 Recesso del Fornitore, risoluzione per colpa della Stazione Appaltante	14

15.03	Recesso della Stazione Appaltante, risoluzione per colpa del Fornitore	15
Articolo 16	– CONTROVERSIE	15
16.01	Foro competente	15
Articolo 17	- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	15
Articolo 18	- NORME DI RINVIO.....	15
Articolo 19	– ALLEGATI.....	17
19.01	Allegato 1 - Quantitativi di energia oggetto di fornitura 2026;.....	17
19.02	Allegato 2 – Elenco punti fornitura;.....	17
19.03	Allegato 3 - Tracciato record del flusso informatico di dati da trasmettere in allegato alle fatturazioni 2026.....	17
19.04	Allegato 4 – OFFERTA Fornitore	17

Nella data di apposizione dell'ultima firma digitale

TRA

Acque S.p.A., di seguito indicata come Stazione Appaltante, con sede legale in Empoli (FI) via Garigliano, 1, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze presso la Camera di Commercio di Firenze 05175700482, in persona dell'Amministratore Delegato Fabio Trolese, nato a Padova (PD) il 24/06/1968,

E

Fornitore di seguito indicato come Fornitore, con sede legale in XXXXXX via XXXXXX, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di XXXXXX presso la Camera di Commercio di XXXXXX XXXXXX, in persona dell'Amministratore Delegato XXXXXX, nato a XXXXXX (XXXXXX) il XXXXXX

Articolo 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

Le premesse, gli allegati e le definizioni di seguito riportate costituiscono parti integranti e sostanziali del presente Contratto.

1.01 Premesse

Il presente Contratto descrive le condizioni che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura di energia elettrica, a favore di Acque Spa.

(C.I.G.: XXXXXXXXXXXX)

1.02 Allegati

- Allegato 1: Quantitativi di energia oggetto di fornitura 2026;
- Allegato 2: Elenco punti fornitura;
- Allegato 3: Tracciato record 2026;
- Allegato 4: Offerta fornitore.

1.03 Definizioni

Stazione Appaltante: è Acque S.p.A.

Fornitore: è l'operatore risultato aggiudicatario della gara di fornitura di cui al precedente punto 1.01.

PUN: Media dei prezzi zonal di Mercato del Giorno Prima (MGP) ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere.

PUN Index GME: indice di riferimento del mercato elettrico italiano, è il prezzo di riferimento dell'energia elettrica scambiata sul MGP calcolato dal GME, ai sensi dell'articolo 13 di cui al D.lgs. 210/21 ss.mm.ii., secondo le modalità indicate nell'Articolo 1, comma 2 del D.M. MASE 18 Aprile 2024 ss.mm.ii. Il valore da considerare è quello orario, è espresso in €/MWh e ha due cifre decimali. Nel caso l'unità temporale passasse da 60 minuti a 15 minuti, il Fornitore

applicherà il valore al quarto d'ora. Solo in caso di accordo tra Stazione Appaltante e Fornitore potrà essere mantenuto il valore orario.

Punto di Prelievo: è il singolo punto di confine tra l'impianto del Distributore e gli impianti della Stazione Appaltante in cui l'energia elettrica viene consegnata; ogni punto di prelievo è identificato dal codice POD indicato di volta in volta negli Ordinativi di Fornitura.

Spread: costo da sommare al PUN Index GME per la determinazione del costo dell'energia; tale corrispettivo non include il costo delle Garanzie di Origine. Il corrispettivo è espresso in €/MWh e ha due cifre decimali. È un valore fisso e invariabile per tutta la durata della fornitura.

Certificazione energia verde: è la certificazione facoltativa, attivabile dalla Stazione Appaltante tramite opzione, che prevede da parte del Fornitore l'acquisto delle Garanzie di Origine per un ammontare pari a una percentuale da certificare di consumo fatturato alla Stazione Appaltante per i Punti di Prelievo scelti dalla Stazione Appaltante.

GO: costo delle Garanzie di Origine. L'energia fornita ai Punti di Prelievo della Stazione Appaltante non è certificata verde. Il corrispettivo è espresso in €/MWh, con due cifre decimali e non è soggetto all'applicazione delle perdite di rete.

Articolo 2 - OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO

2.01 Entità e tipologia della fornitura

Oggetto del presente Contratto è la fornitura di energia elettrica e dei relativi servizi, da parte del Fornitore a favore della Stazione Appaltante, ai prezzi unitari pattuiti - di seguito indicati e riportati all'Articolo 5 - in quantità tale da soddisfare il fabbisogno della Stazione Appaltante. La suddetta fornitura è da intendersi effettuata dal Fornitore per soddisfare il fabbisogno della Stazione Appaltante, in relazione ai punti di fornitura di cui all'Allegato 2, indipendentemente dalla quantità complessiva annua di energia elettrica da fornire alla Stazione Appaltante di cui all'Allegato 1, potendo la quantità complessiva annua di energia elettrica subire variazioni massime del 20% (tanto in più quanto in meno).

2.02 Importo contrattuale

L'importo attribuito al presente Contratto è di Euro 17.873.020,00 IVA esclusa per l'anno 2026 ed attiene al costo complessivo dell'energia elettrica, e dei relativi servizi, [*oltre, l'importo in caso di attivazione dell'opzione di cui al disciplinare delle GO applicate al XXXXX % dei consumi*], completo di tutte le componenti del prezzo come meglio definite nel successivo punto 5.01.

Tale importo contrattuale potrà subire, nel corso della durata del Contratto, variazioni in più o meno a seconda dell'andamento dei consumi della Stazione Appaltante in conseguenza ad interventi migliorativi dei propri impianti e/o per inserimento, riduzione o per mutate caratteristiche dei punti di fornitura, comunque entro i limiti massimi di consumo stabiliti nel precedente punto 2.01.

A tal fine è previsto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett a) del D.lgs. 36/2023 un importo opzionale da attivare solo su richiesta della Stazione Appaltante per un importo massimo di ulteriori Euro 3.574.604,00 per l'anno 2026.

Il Fornitore, per effetto di quanto sopra, non potrà accampare nei confronti della Stazione Appaltante alcun diritto di sorta a compenso o indennizzo per il mancato raggiungimento od il superamento delle quantità poste in gara, oltre al costo corrispondente ai quantitativi di energia elettrica effettivamente forniti e al rimborso degli altri costi posti a carico della Stazione Appaltante da disposizioni dell'ARERA o degli altri Enti regolatori del mercato.

2.03 Durata del Contratto

Il presente Contratto di fornitura decorre dalle ore 0:00 del 01/01/2026 e termina alle ore 24:00 del 31/12/2026.

Articolo 3 - PUNTI DI FORNITURA E MISURA

3.01 Modifiche all'elenco e alle caratteristiche dei punti di fornitura

L'elenco e le caratteristiche dei punti di fornitura riportati nell'Allegato 2 sono indicativi dello stato della struttura di approvvigionamento elettrico della Stazione Appaltante alla data di stipula del presente Contratto e, nel corso del medesimo Contratto, è suscettibile di variazioni in relazione alle esigenze della stessa Stazione Appaltante per effetto dell'aggiunta di ulteriori punti fornitura, della chiusura e/o modifica delle caratteristiche degli stessi. Il Fornitore si impegna ad accettare le variazioni di cui sopra (aggiunta, riduzione e modifica) relative ai punti di fornitura di cui all'Allegato 2, necessarie per soddisfare le esigenze della Stazione Appaltante, senza che ciò costituisca motivo per l'applicazione di compensi o indennizzi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente Contratto; i prezzi di cui al punto 5.01 sono pertanto da intendersi comprensivi anche della totalità degli oneri tecnico-amministrativi (con esclusione di quelli dovuti al Distributore Locale) relativi allo svolgimento delle pratiche necessarie per le attività di connessione quali (anche se non in modo esaustivo) allacciamenti, attivazioni, variazioni di potenza, spostamento linea, spostamento contatore.

Le variazioni (aggiunta, riduzione e modifica) da apportare all'elenco ed alle caratteristiche dei punti di fornitura di cui all'Allegato 2 saranno effettuate a cura della Stazione Appaltante tramite comunicazione scritta preventiva con tempi di preavviso e tempistiche come previsti da ARERA; sono fatte salve le eventuali variazioni delle regole attualmente vigenti per il cambio di Fornitore. Dette comunicazioni costituiscono formale aggiornamento dell'elenco e delle caratteristiche dei punti di fornitura di cui all'Allegato 2.

3.02 Trattamento dati

Il Fornitore si impegna a trattare i dati in conformità al Regolamento 2016/679 e successive leggi attuative, anche ai fini della fatturazione e del controllo dei prelievi.

Articolo 4 - ACCESSO ED USO DELLA RETE

4.01 Accesso alla rete

L'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale, nonché delle reti di distribuzione, sono regolati dalle delibere emanate dalle competenti Autorità.

4.02 Costi integrativi dell'energia elettrica

I costi relativi a: distribuzione (quota fissa, quota potenza, quota energia, TRAS, MIS, aggregazione misura), perdite di rete standard, dispacciamento (art. 44.3, art. 44bis, art. 45, art. 46, art. 48, art. 73, art. 25bis, corr. SII-TIT), componenti di sistema (~~A, UC, MCT~~), energia reattiva, ed alle imposte, previsti per le utenze del mercato libero sono a carico della Stazione Appaltante nella misura stabilita da ARERA, sono anticipati dal Fornitore e riportati - senza maggiorazioni - in fattura al Stazione Appaltante.

4.03 Mandato al Fornitore per la stipula di contratti di trasporto e dispacciamento

Il Stazione Appaltante autorizza e conferisce mandato al Fornitore per la stipula dei Contratti:

- di trasporto con l'impresa distributrice competente territorialmente;
- di dispacciamento per i punti di fornitura.

Il Fornitore è tenuto a sottoscrivere per conto della Stazione Appaltante i necessari Contratti con il Gestore della Rete e con l'Impresa distributrice competente territorialmente.

4.04 Switch delle utenze

Il Stazione Appaltante, in coerenza a quanto previsto dalla delibera AEEGSI 487/2015/R/eel e s.m.i., comunicherà al Fornitore l'elenco dei punti di prelievo e gli eventuali dati necessari per consentire le operazioni di switch.

Il Fornitore è obbligato ad eseguire le operazioni di switch nei tempi previsti dall'ARERA al fine di garantire il buon esito dell'operazione ed il regolare avvio della fornitura per tutti i punti di prelievo indicati dal Stazione Appaltante con decorrenza 01/01/2026, ed è tenuto ad informare il Stazione Appaltante del corretto esito del processo di switch.

Qualora, per cause imputabili al Fornitore, le operazioni di switch non vadano a buon fine, il Fornitore è tenuto a rimborsare al Stazione Appaltante i maggiori costi sostenuti per l'approvvigionamento elettrico, nel mercato di salvaguardia, dei punti di fornitura per i quali lo switch ha avuto esito negativo.

Articolo 5 - PREZZI UNITARI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEI RELATIVI SERVIZI

5.01 Formazione dei prezzi dell'energia elettrica e dei relativi servizi

Per ciascun POD, il prezzo energia applicato sarà pari al PUN Index GME pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici (GME). A tale prezzo verrà aggiunta la maggiorazione (spread) offerta.

Saranno applicati i prezzi orari per tutti e soli i POD della Stazione Appaltante che siano già dotati di un misuratore atto a rilevare i prelievi nell'ora (o, qualora tali misuratori vengano installati o attivati in corso di fornitura, per il periodo successivo alla loro attivazione).

Per i POD non trattati su base oraria l'energia attiva prelevata in ciascun mese di fornitura e per ciascuna area di riferimento, così come indicata all'art. 6 dell'allegato A della delibera 107/09 e s.m.i., sarà ricalcolata sulla base del prelievo orario così come definito dall'art. 7 delibera 107/09 e s.m.i., delle ore appartenenti a ciascuna delle fasce orarie del mese di riferimento.

Nel caso venisse superato interamente il meccanismo del load profiling per i punti di prelievo non misurati quart'orari che prevede l'attribuzione ad essi di un profilo equivalente al profilo residuo d'area (PRA) e venisse introdotta, invece, una nuova gestione dei dati di misura nell'ambito sia delle sessioni di settlement mensile che dei conguagli basata sui dati di misura effettivi disponibili rilevati al quarto d'ora o ricondotti al quarto d'ora con un meccanismo di profilazione semplificato, il Fornitore applicherà il valore al quarto d'ora. Solo in caso di accordo tra Stazione Appaltante e Fornitore potrà essere mantenuto il valore orario.

Oltre ai prezzi dell'energia saranno a carico delle Aziende mandanti ed evidenziati con voci separate in fattura:

- le perdite convenzionali di rete ai sensi della Deliberazione 10 novembre 2020 449/2020/r/eel e s.m.i. che saranno pagate in fattura allo stesso prezzo dell'energia fornita.
- il corrispettivo mercato capacità, in conformità a quanto previsto dalla Delibera ARERA ARG/elt 98/11, successivamente modificata dalla Delibera 365/2019/R/eel. In caso di contatori con rilevazione non oraria tale corrispettivo verrà valorizzato in base a quanto previsto dall'art. 34.8 bis del TIV; in caso di contatori con rilevazione oraria sarà invece addebitato nella misura prevista dall'art. 14 della Delibera ARG/elt 98/11, differenziato per ore di picco e ore di fuori picco, come definito da Terna.
- gli oneri di dispacciamento; il Fornitore aggiudicatario applicherà a ciascun singolo Soggetto Gestore i medesimi corrispettivi e metodi per la valorizzazione economica di detti servizi previsti nel mercato libero.
- gli oneri per i servizi di trasporto e distribuzione (comprese le componenti UC₃ e UC₆);
- le componenti ASOS e ARIM;
- gli eventuali ulteriori oneri che le competenti Autorità dovessero introdurre in aggiunta a quelli esistenti, purché espressamente riguardanti il mercato libero;
- le imposte, l'IVA e le addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica.

Le seguenti voci di costo dovranno essere contenute nel prezzo:

- oneri su emissioni di CO₂ come previsto dalla direttiva 2003/87/CE e successive modificazioni e/o integrazioni. Nessun addebito sarà posto a carico della Stazione Appaltante per questa voce;

- oneri di bilanciamento; nessun addebito sarà posto a carico della Stazione Appaltante a causa di scostamenti **orari** tra consumo previsionale e consumo effettivo dei Punti di Prelievo;
- corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, così come definito dall'art. 43 della Delibera dell'Autorità 111/06 e s.m.i., per il quale la Stazione Appaltante non sosterranno alcun costo aggiuntivo;
- oneri di sbilanciamento così come definito dall'art. 40 della Delibera dell'Autorità 111/06 e s.m.i., per il quale la Stazione Appaltante non sosterranno alcun costo aggiuntivo;
- oneri conseguenti all'applicazione del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 art. 11 così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 art. 4 (cosiddetti oneri per Certificati Verdi);

5.02 Connessioni con l'estero e CIP6/92

Con apposito mandato il Stazione Appaltante conferisce delega al Fornitore per la richiesta di assegnazione di capacità di trasporto con l'estero, per la partecipazione ad aste con assegnazione di energia CIP6/92 o altre assegnazioni particolari eventualmente disposte dalle Autorità competenti di cui al successivo Articolo 11 . Le eventuali assegnazioni non comporteranno modifiche alle condizioni economiche di cui al precedente punto 5.01.

Articolo 6 - CERTIFICAZIONE ENERGIA VERDE

Ai sensi del presente articolo, che avrà valenza solo in ipotesi di attivazione dell'opzione relativa alla certificazione di energia verde:

- la Stazione Appaltante comunicherà la quota di garanzie di origine da acquistare prima della sottoscrizione del contratto;
- il Fornitore è tenuto a compensare annualmente la percentuale scelta dei volumi prelevati dai Punti di Prelievo indicati dalla Stazione Appaltante con appositi certificati (Garanzie d'Origine), come previsto dalla deliberazione ARG/elt n. 104/11 dell'AEEGSI. Ai fini della presente certificazione, limitatamente al periodo di validità degli stessi, possono concorrere anche i certificati GO - ICS: RECS. Il Fornitore ha quindi l'obbligo di approvvigionarsi di una quantità di GO pari alla quantità di energia elettrica venduta come rinnovabile nell'ambito del medesimo Ordinativo di Fornitura. A tal fine rispettivamente entro il 30 aprile 2027, è tenuto ad annullare una quantità di GO pari all'energia elettrica venduta come rinnovabile e riferita rispettivamente al 2026;
- il Fornitore invierà, rispettivamente entro il 31 maggio 2027, un attestato di utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili nel quale certificherà che la Stazione Appaltante ha utilizzato energia verde certificata ai sensi della Deliberazione AEEGSI - ARG/elt 104/11 del 28 luglio 2011 per la parte di fornitura di energia elettrica rinnovabile rispettivamente per l'anno 2026;

- Il Fornitore si impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza della presenza dell'energia verde all'interno del documento di fatturazione.

Articolo 7 - IMPOSTE E TASSE

7.01 I.V.A.

Tutti gli importi di cui al presente Contratto sono da intendersi al netto dell'IVA che è posta a carico della Stazione Appaltante nella misura di Legge.

7.02 Comunicazioni per adempimenti tributari

Il Stazione Appaltante si impegna a comunicare al Fornitore, a mezzo di raccomandata A.R., ogni variazione al proprio regime tributario.

Ciascuna Parte si impegna a porre a disposizione dell'altra Parte, in tempo utile, tutte le informazioni ed i documenti necessari ai fini dell'adempimento di eventuali obblighi tributari nonché ai fini della deduzione e del rimborso di tributi.

Articolo 8 - PAGAMENTI

8.01 Fatturazione – Determinazione delle quantità da fatturare

Per ogni singolo punto di prelievo, le quantità fatturate dovranno essere quelle effettivamente prelevate nel periodo di fatturazione e risultanti dai dati di misura del Distributore Locale.

In assenza del dato di misura effettivo del Distributore locale, il Fornitore procedere alla fatturazione con stima coerente che dovrà essere conguagliata in seguito a ricezione del primo flusso di misura effettivo del Distributore locale, preferibilmente con il successivo ciclo di fatturazione.

8.02 Modalità di presentazione delle fatture

La fatturazione avverrà con frequenza mensile.

Il Fornitore metterà a disposizione della società un servizio di aggregazione fatture multipunto, nelle modalità compatibili con i propri sistemi di fatturazione. Pertanto, ferma restando la fatturazione unica delle totalità delle utenze attualmente comunicate al fornitore, è possibile che l'inserimento di alcuni successivi POD possa determinare l'invio di più fatture. La trasmissione delle stesse è soggetta agli obblighi derivanti dalla fatturazione elettronica introdotta dalla Legge di Bilancio 2018. Pertanto, ogni fattura non elettronica o trasmessa con modalità diverse si intenderà per legge non emessa e non sarà accettata dal Stazione Appaltante.

Al fine di una corretta trasmissione deve essere tenuto conto che il Stazione Appaltante rientra nel regime di IVA in Split Payment.

La fatturazione avverrà con frequenza mensile, ed il Fornitore emetterà mensilmente, per i consumi elettrici della totalità delle utenze, da una fattura (di norma) o, come sopra indicato, nelle modalità compatibili con i propri sistemi di fatturazione. Eventuali ritardi nella

fatturazione imputabili al Fornitore non potranno causare l'emissione di più fatture in uno stesso mese.

Considerato il numero elevato di POD, si ritiene possibile l'emissione fino a un numero di 7 fatture mensili riferite ai soli consumi. Fatture di altre prestazioni (variazioni di potenza/tensione spostamento gruppo di misura) dovranno essere fatturate a parte e non rientrano in questo conteggio.

Saranno oggetto di fatturazione separata i corrispettivi relativi ad allacciamenti, attivazioni, variazioni di potenza, spostamento linea, spostamento contatore, etc..

La trasmissione della documentazione relativa ad ogni fattura elettronica per energia elettrica deve essere effettuata a cura del Fornitore, in conformità al punto 8.01 e 8.02, con le seguenti modalità:

- a. trasmissione dei dati, in formato elettronico, relativi al flusso informatico conforme all'Allegato 3 per la totalità dei punti di fornitura della Stazione Appaltante riportati nell'Allegato 2, completi dell'immagine della corrispondente fattura;
- b. trasmissione della copia di "cortesia" della fattura elettronica tramite posta elettronica certificata, indicando gli estremi dell'invio dei dati in formato elettronico di cui alla precedente lettera a, quali mittente, destinatario, oggetto, data ed ora invio, tipo di vettore utilizzato, etc. .

8.03 Tempi di pagamento

I pagamenti delle fatture saranno effettuati, ai sensi del D.L.vo n.231/2002 come modificato dal D.Lgs. N.192/2012, entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della fattura. Il Fornitore è obbligato a trasmettere o a pubblicare su portale web dedicato entro e non oltre 5 gg solari, dalla data di emissione della fattura, il corrispondente flusso elettronico di fatturazione al fine di consentire la verifica degli importi e delle quantità fatturate.

Qualora il flusso elettronico dei dati relativi alla fatturazione non venga inviato nei tempi stabiliti, o contenga dati palesemente non corretti, il Stazione Appaltante inoltrerà formale reclamo al Fornitore dando evidenza delle anomalie riscontrate, ed il Fornitore provvederà alla correzione o a dare adeguata risposta entro 10 giorni.

Il Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, il pagamento della fattura qualora il Fornitore non dia adeguato riscontro al reclamo entro i termini sopraindicati. Questo ritardato pagamento non potrà mai dare origine a richiesta di interessi di mora qualora il ritardo sia imputabile al fornitore.

Eventuali ritardi dei pagamenti delle fatture di somministrazione dell'energia elettrica dovuti al mancato invio del flusso elettronico non potranno mai dare origine a richiesta di interessi di mora.

8.04 Ritardato pagamento delle fatture

In caso di ritardo nei pagamenti delle fatture, dal giorno successivo alle scadenze di cui al punto 7.04, il Stazione Appaltante è gravato dagli interessi moratori calcolati al saggio di cui

all'art.5 comma 1 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 e s.m.i.; la quantificazione degli interessi e la loro fatturazione deve essere accompagnata da uno specifico prospetto di calcolo contenente tutti i dati utilizzati, ovviamente gli interessi di mora saranno oggetto di fatturazione elettronica separata.

8.05 Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione al Stazione Appaltante, ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della competente provincia, della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 9 - COMUNICAZIONI

9.01 Registrazione e comunicazione alle Autorità

Il Fornitore è tenuto ad effettuare in tempo utile, a sua cura e spese, tutte le comunicazioni verso Enti, Autorità ed Amministrazioni comunque competenti che la Legge pone a carico delle Parti in relazione al presente Contratto di fornitura, rimanendo l'esclusivo responsabile di ogni sanzione o gravame derivante da eventuali inadempienze, fatta eccezione per gli obblighi non delegabili posti a carico della Stazione Appaltante. Con la firma del presente atto il Fornitore manleva il Stazione Appaltante delle conseguenze che derivino da qualunque inadempimento alle norme di Legge in materia di servizi elettrici.

9.02 Comunicazioni tra le Parti

Il Responsabile Tecnico del Fornitore è individuato nella persona XXX XXXX, email: XXXXX, telefono XXXX. Il Responsabile Tecnico del Fornitore assicura la propria reperibilità ed è il Soggetto, individuato dal Fornitore, cui il Stazione Appaltante si deve riferire per qualsivoglia esigenza e comunicazione relativa all'applicazione del presente Contratto.

Il Fornitore è tenuto ad effettuare tutte le comunicazioni al Stazione Appaltante in conformità a quanto previsto dal presente Contratto, per iscritto e via informatica con le seguenti modalità:

- c. il flusso informatico dei dati di cui all'Allegato 4, relativo alla totalità dei punti di fornitura della Stazione Appaltante di cui all'Allegato 2, e l'immagine della corrispondente fattura devono essere inviati all'attenzione del Sig. Tiziano Castagnoli ai seguenti due indirizzi di posta elettronica 1 – info@pec.acque.net , 2 t.castagnoli@acque.net;
- d. le copie cortesia delle fatture elettroniche devono essere inviate all'attenzione del Sig. Tiziano Castagnoli ai seguenti due indirizzi di posta elettronica 1 - info@pec.acque.net,2 - t.castagnoli@acque.net;
- e. ogni altra comunicazione dovrà essere inviata alla sede operativa di Acque S.p.A., via Bellatalla n° 1, all'attenzione del Sig. Roberto Cecchini.

In materia di trattamento dei dati, ai sensi del GDPR 2016/679, il Fornitore ha individuato il DPO nella persona del Sig. XXXX (mail) ed il Stazione Appaltante ha individuato il DPO nella persona del Dr. Lorenzo Brunori (dpo@acque.net).

Ogni variazione dei dati di cui al presente Contratto deve essere comunicata per iscritto tramite raccomandata A.R. (indirizzata al Stazione Appaltante o al Fornitore) in anticipo rispetto alla data di loro modifica.

Articolo 10 - GARANZIE

10.01 Svincolo garanzia provvisoria

Il Fornitore ha corredato la propria offerta con cauzione provvisoria di cui all'art. 106, comma 1, D.lgs. 36/23, prestata mediante polizza n. _____, rilasciata da "_____", dell'importo di € _____, per coprire la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario nonché per le altre cause previste dalla citata disposizione di legge. Tale cauzione, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D.lgs. 36/23, è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del presente contratto

10.02 Garanzia definitiva del fornitore

Non è richiesta nessuna garanzia definitiva da parte del fornitore.

10.03 Garanzie di fornitura

Il Fornitore garantisce di essere in possesso, al momento della sottoscrizione del presente Contratto di fornitura, di tutte le autorizzazioni, concessioni e accordi necessari all'esecuzione della fornitura medesima in conformità di tutto quanto previsto nel presente Contratto.

Articolo 11 - FORZA MAGGIORE

11.01 Danni per cause di forza maggiore

Qualora la fornitura non possa essere effettuata per cause di forza maggiore, il Fornitore è tenuto a dare immediata comunicazione al Stazione Appaltante sia per le vie brevi (telefonica, etc.) che in forma scritta (fax, email, etc.) - come previsto al punto 9.02 -, assicurandosi che l'informazione sia stata effettivamente presa in carico dal Stazione Appaltante.

È fatto obbligo a ciascuna delle Parti del dovere di collaborazione -informazione e di adoperarsi al fine di ridurre ogni possibile disservizio alle forniture, limitando eventuali ripercussioni negative sulla regolarità di esercizio dei punti di fornitura di cui all'Allegato 2 che - in gran parte dei casi - sono funzionali all'esercizio di un Servizio Pubblico.

Qualsiasi danno o perdita, in qualunque misura registrata, che una delle Parti dovesse subire per causa di forza maggiore - oggetto di immediata comunicazione - non potrà in alcun caso essere addebitata all'altra Parte.

Articolo 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO

12.01 Divieto di cessione del Contratto. Subappalto

È fatto divieto di cessione di tutto o di parte del presente Contratto.

È fatto divieto di affidare in subappalto l'attività di dispacciamento, dovendo detta attività essere svolta direttamente dal Fornitore con la propria organizzazione aziendale.

Articolo 13 – CESSIONE DEL CREDITO

13.01 Divieto di cessione del Contratto.

Il Fornitore in caso di cessione del credito deve attenersi a quanto disposto all'art. 120 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) e a norma del comma 12 del medesimo art. 120; le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In caso di cessione del credito costituisce preciso obbligo del Fornitore garantire che la procedura di cessione si svolga nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 del Codice civile.

ARTICOLO 14 - CONFORMITÀ A NORME E REGOLAMENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE

14.01 Conformità a Norme e Regolamenti della Stazione Appaltante

Il Fornitore si impegna ad operare in conformità a Norme e Regolamenti della Stazione Appaltante in materia di qualità, ambiente, sicurezza, etica, responsabilità amministrativa, gestione energetica, etc..

Articolo 15 - RISOLUZIONE E RECESSO

15.01 Risoluzione consensuale del Contratto

Il Contratto può essere risolto in qualunque momento in forma consensuale.

15.02 Recesso del Fornitore, risoluzione per colpa della Stazione Appaltante

Stante la particolare natura del servizio pubblico svolto dal Stazione Appaltante, è escluso che il Fornitore possa recedere dal presente Contratto, salvo quanto specificatamente espresso nei seguenti punti.

Il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore con un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni solari dall'invio della relativa raccomandata nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento di una fattura decorsi 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento di una diffida scritta inviata al Stazione Appaltante. In detto periodo di preavviso, la fornitura

di energia dovrà continuare agli stessi termini ed alle stesse condizioni del Contratto di fornitura in essere tra le Parti;

b) prelievi fraudolenti di energia.

15.03 Recesso della Stazione Appaltante, risoluzione per colpa del Fornitore

Il presente Contratto potrà essere risolto dal Stazione Appaltante in danno al Fornitore, con un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni, nel caso in cui lo stesso Fornitore non adempia in tutto o in parte, agli obblighi posti a suo carico come specificato al successivo Articolo 17 . In tal caso saranno posti a carico del Fornitore i maggiori costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, necessaria al fabbisogno della Stazione Appaltante - di cui al punto 2.01 - fino alla scadenza contrattuale, rispetto ai prezzi di aggiudicazione (con esclusione degli oneri stabiliti dalle Autorità competenti), oltre alla maggiorazione del 10% a titolo esclusivo di spese generali e salvo il pagamento degli ulteriori danni subiti dal Stazione Appaltante.

Articolo 16 – CONTROVERSIE

16.01 Foro competente

Ogni controversia relativa al presente Contratto di fornitura sarà competente il Foro di PISA, con espressa esclusione della clausola compromissoria inerente l'arbitrato.

Articolo 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'Art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto *ipso iure*, con le consequenziali di Legge, nel caso di inosservanza di uno o più di uno dei patti contenuti negli articoli qui di seguito indicati, da considerare come integralmente trascritti:

Articolo 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI, Articolo 2 - OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO, Articolo 3 - PUNTI DI FORNITURA E MISURA, Articolo 4 - ACCESSO ED USO DELLA RETE, Articolo 5 - PREZZI UNITARI DELL'ENERGIA ELETTRICA, Articolo 7 - IMPOSTE E TASSE, Articolo 8 - PAGAMENTI, Articolo 9 - COMUNICAZIONI, Articolo 10 - GARANZIE, Articolo 11 - FORZA MAGGIORE, Articolo 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, Articolo 14 - CONFORMITÀ A NORME E REGOLAMENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE, Articolo 15 - RISOLUZIONE E RECESSO.

Articolo 18 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti fanno rinvio alle disposizioni contenute nelle deliberazioni AEEGSI oggi ARERA, alle disposizioni in materia di appalti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023 ed alle norme del codice civile laddove applicabili. Le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche imperative adottate dall'ARERA o dal legislatore si intendono inserite di diritto nel presente contratto.

Qualora, a seguito di detti atti o di altri provvedimenti normativi e/o di pubbliche Autorità che modifichino il contesto normativo attuale, si renda necessaria l'integrazione del contratto con nuove clausole, o la sostituzione di una o più clausole del presente contratto, ovvero la definizione o la rideterminazione di alcuni elementi dello stesso, le Parti in buona fede e tempestivamente si impegnano a formulare d'intesa le clausole integrative o modificative, atte ad ottemperare ai provvedimenti di cui sopra.

Letto, approvato, sottoscritto

IL STAZIONE APPALTANTE
(Acque S.p.A. - L'Amministratore
Delegato)

IL FORNITORE
(Fornitore - L'Amministratore delegato)

Firmato digitalmente da Ing. Trolese
Fabio

Firmato digitalmente dal Sig. XXX XXX

A norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti, previa lettura del presente Contratto, dichiarano espressamente di accettare ed approvare specificatamente il contenuto dei seguenti articoli:

Articolo 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI, Articolo 2 - OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO, Articolo 3 - PUNTI DI FORNITURA E MISURA, Articolo 4 - ACCESSO ED USO DELLA RETE, Articolo 5 - PREZZI UNITARI DELL'ENERGIA ELETTRICA, Articolo 7 - IMPOSTE E TASSE, Articolo 8 - PAGAMENTI, Articolo 9 - COMUNICAZIONI, Articolo 10 - GARANZIE, Articolo 11 - FORZA MAGGIORE, Articolo 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, Articolo 14 - CONFORMITÀ A NORME E REGOLAMENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE, Articolo 15 - RISOLUZIONE E RECESSO, Articolo 16 - CONTROVERSIE, Articolo 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, Articolo 18 - NORME DI RINVIO.

LA STAZIONE APPALTANTE
(_____)

IL FORNITORE
(_____)

Articolo 19 – ALLEGATI

- 19.01 *Allegato 1 - Quantitativi di energia oggetto di fornitura 2026;*
- 19.02 *Allegato 2 - Elenco punti fornitura;*
- 19.03 *Allegato 3 - Tracciato record del flusso informatico di dati da trasmettere in allegato alle fatturazioni 2026*
- 19.04 *Allegato 4 – OFFERTA Fornitore*